

Compto. Impiego Privato

Bressi Otello

18 maggio 1927

Restituito fascicolo

11 feb. 1928

registrazione 17 gine
giugno 1904 87-55
124 250 -

Castellonovo addì 9 gennaio 1922
Era il Sr. Cesi Virgilio quale Presidente
del Consorzio Vario degli Orlandi in
Castellonovo ed il Sr. Pini Federico di Stato
si convenne quanto appresso:

Il Sr. Pini Federico viene assunto dal
Consorzio degli Orlandi in Castellonovo quale
Stabile Vario del Consorzio stesso dietro
l'onorario annuo di n. 8500 (otto mila
cinquecento); questa cifra intendesi data ed
accolta quale integrale corrispondenza
senza ulteriori compensi che non sieno
previsti dalle leggi daziarie.

Il mandato intendesi dato ed accettato
sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
recate dalle leggi, dallo Statuto sociale,
e dal regolamento interno che regolano
il funzionamento del Consorzio - per un anno da
oggi.

Letto e letto in segno di accettazione si
dichiararono le Parti

Cesi Virgilio
Pini Federico

il nuovo contratto per
un triennio venne
fatto nel
novembre 1922



AVANTI LA COMMISSIONE DELL'IMPIEGO PRIVATO

DI MANTOVA

ATTO DI APPELLO.

AVVOCATO PROCURATORE
MONICI VALERIO
MANTOVA
VIA PRINCIPE AMEDEO, 27
(Angolo Via A. Sassi)

Il sottoscritto a nome e nell'interesse del Sign.
Cessi Virgilio nella sua qualità di Presidente del
Consorzio Esercenti di Castelgoffredo;

COPIA

VISTA LA SENTENZA della Commissione Provinciale
Arbitrale dell'Impiego Privato di Mantova, pubbli-
cata il 26 aprile 1926, notificata l'8 maggio 1926,
nella controversia vertita tra il Sign. Cessi Vir-
gilio di Castelgoffredo e il Sign. Bisi Otello Teo-
doro di Italo di Carpenedolo elettivamente domici-
liato in Mantova in Vicolo Carbone 1 presso l'Avv.
Francesco Gelmetti;

DICHIARA

Di ricorrere come, ricorre alla Commissione Contra-
le per la riforma dell'appellata sentenza 26=4/
8=5=926 e per gli appresso indicati

MOTIVI

- a) Essere la sentenza gravatoria per lo istante Sign.
Cessi Virgilio, inquantochè contro diritto e gius-
tizia non accolse le eccezioni spiegate in prime
cure;
- b) non tenne nel dovuto conto i documenti prodotti;

e) con riserva di produrre nuovi documenti e proporre nuove prove a sostegno dell'assunto. =

Mantova, li 21 maggio 1926.

Avv. Monier Valerio
pellessi Virgilio

(con mandato speciale 12 aprile 1926)

Il sottoscritto usiere presso il
G. Conciliatore di Carpenedolo
dichiara di aver notificato copia
della presente al Sig. Bisio
Otello Ardoro congedandosi e
parlando col medesimo personal-
mente

Carpenedolo 22 Maggio 1926

F. usiere del G. C.
Lombardi

N. 126

Notifica 2.45

Partita 2.20

Prof. 0.15

AVANTI LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE CONTROVERSIE

AVV. MONICI VALERIO
MANTOVA
VIA PRINCIPE AMEDEO, 27
(Angolo Via A. Sacchi)

L. D'Avanzo
St. Lucilla - Via Lucilla 3
D'IMPIEGO PRIVATO

ROMA

Nella causa promossa in sede d'appello colla citazione 21 mag-
gio 1926 da

Cessi Virgilio nella sua qualità di Presidente del Consorzio de-
gli Esercenti di Castelfreddo, col suo avvocato e domiciliatario

Sig. Avv. Monici Valerio (Via Principe Amedeo 27) appellante

2974
5.5
del Bisi contro *inter parte*

Bisi Otello Teodoro di Carpenedolo, ex agente daziario con domi-
cilio eletto presso e nello studio del suo procuratore avv.

Francesco Gelmetti di Mantova (Vicolo Carbone N°1) appellato

in punto

riforma della sentenza della Commissione Provinciale Arbitrale
di Mantova 27 aprile 1926.

Conclusionale nell'interesse dell'appellante Cessi Virgilio.

In fatto Bisi Otello Teodoro con citazione 17 marzo 1926

ricorreva alla Commissione Provinciale Arbitrale di Mantova e

"Premesso che il 9 gennaio 1922 era stato assunto dal Consorzio

Esercenti del Comune di Castelfreddo quale agente daziario per

un anno collo stipendio di L.8500. Che col contratto 22 novembre

1922 veniva riconfermato nel mandato per il triennio 1923-1925

collo stipendio annuo di L.7500; ed in base al medesimo il Presi-

dente del Consorzio con lettera 29 giugno 1925 avvertiva il Bisi

come, cessando col 31 dicembre di detto anno il contratto d'appal-

to del Dazio esistente fra il Consorzio ed il Comune di Castelfred-

fredo, esso il Bisi doveva ritenersi sciolto dal mandato di Agente

COPIA

daziario con quest'aggiunta:

"Va da sè che sorgendo la probabilità di continuazione del contratto d'appalto per questo Consorzio, verranno riprese colla S. V. trattative per la riassunzione".

Che il Consorzio Esercenti riassunse l'appalto del Dazio del Comune di Castelgoffredo e tuttavia, contro il preciso disposto dalla legge, il Bisi venne sostituito con altro agente cosichè egli col 31 dicembre 1925 si trovò privo di posto;

Chiedeva fosse giudicato

essere illegale ed arbitraria il licenziamento e dovere quindi il Consorzio riassumerlo in servizio o quanto meno risarcirgli il danno procurategli in una cifra pari ad un'annualità di stipendio.

La Commissione Provinciale Arbitrale di Mantova con sentenza 12 aprile 1926, in accoglimento della domanda del Bisi condannava Cessi Virgilio nella sua qualità di Presidenten del Consorzio Esercenti di Castelgoffredo, a pagare in suo favore la somma di L. 7500 pari ad un'annualità di stipendio, oltre le spese di lite liquidate in L. 399.15.

Contro tale sentenza appella colla citazione in epigrafe Cessi Virgilio, sempre nella veste di Presidente come sopra, e ne chiede riforma per i seguenti motivi:

In diritto: a) Il Consorzio Esercenti di Castelgoffredo in ha assunto il Bisi Teodoro quale suo agente daziario nel 1922 e per contratto 22 novembre dello stesso anno (doc. 1°) lo confermava nel posto per un triennio, quando vigeva la legge daziaria 7 maggio 1908 ed il regolamento generale 17 giugno 1909 n°455 tanto vero

che nel contesto del contratto si fa richiamo alla reciproca e piena loro osservanza derogandosi anche all'art°85 di detta legge in ordine al compenso sulle contravvenzioni. Epperò tutte le norme di interpretazione devono nella fattispecie informarsi alla legge e regolamento allora in vigore - e non già alle disposizioni della legge successiva 23 settembre 1923 n°2030 e relativo regolamento 25 febbraio 1924 n°540 e ciò pel principio di ragione naturale e giuridica che la legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo.

b) A torto quindi la sentenza appellata impernia la sua motivazione sul regolamento del 1924 ed in ispecie sull'art°322 per inferirne l'obbligo nel Consorzio di riconfermare l'incarico al Bisi. Ed invero tanto la nomina del Bisi per un anno e successiva conferma per un triennio, quanto il suo licenziamento per fine del periodo di conferma, notificatogli sei mesi prima della scadenza (doc.2) rispondono perfettamente ai termini dell'art°292 del regolamento daziario 17 giugno 1909 n°455 allora in vigore. Soltanto la mancata notifica di tale licenziamento nel termine dei sei mesi (soggiunge l'ultima a linea di detto articolo) avrebbe importato conferma nel posto per un egual periodo successivo.

c) L'inciso che figura nella lettera del licenziamento (alleg.2doc.) "Va da sè che sorgendo la probabilità di continuazione del contratto d'appalto per questo Consorzio, verranno riprese colla S.V. trattative per la riassunzione" deve pure essere inteso in relazione col contratto 22 novembre 1922 e colla legge e regolamento daziario allora in vigore - e non già, come pretende la sentenza impugnata, colle leggi posteriori ed in ispecie coll'art°322 del regolamento

25 febbraio 1924. Infatti per citato art°292 del regolamento 17 giugno 1909 la nomina degli agenti salariati era deliberata dalla Giunta Comunale, la quale aveva facoltà alla scadenza (3° e 4° alinea dello stesso articolo) o di confermare nel posto l'agente, oppure di licenziarlo, purchè il licenziamento, come si disse, gli fosse notificato almeno sei mesi prima della scadenza. Il Consorzio quindi non poteva assumere con quell'aggiunta un preciso impegno verso il Bisi, essendo le eventuali trattative di riassunzione subordinante ad una duplice probabilità e cioè 1° che fosse continuato il contratto d'appalto colle stesso Consorzio= 2° che la Giunta Comunale accordasse il suo placet per la riconferma del Bisi. Ora queste probabilità sono cadute: = La prima perchè il Consorzio degli Esercenti di Castelgoffredo fu rinnovato col coordinamento delle vecchie disposizioni con quelle portate dalla legge 24 settembre 1923 e regolamento 25 febbraio 1924 sul Dazio (vedi verbale 30 dicembre 1925 Alleg.doc.6) A questo nuovo Consorzio degli Esercenti il vecchio non faceva atto che di adesione, come appare dal verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 18 dicembre 1925 (alleg.doc.4) = La seconda, perchè la Giunta Comunale appose il veto alla riassunzione del Bisi col proporre il licenziamento per ragioni delicatissime dipendentemente da circostanze speciali, come si legge nel verbale a seduta consigliare 14 dicembre 1925. = Ed il provvedimento notificato al Bisi il 29 giugno 1925 veniva accettato dal Bisi stesso che, a conferma, apponeva la sua firma su detto verbale limitandosi a pregare l'Amministrazione di volergli rilasciare il buon servito dell'opera sua, cioè che il Consiglio non ebbe difficoltà a rilasciare (alleg.5 doc.)

d) Che se poi si volesse vagliare le ragioni delicatissime che deter-

minarono l'Amministrazione al licenziamento del Bisi esse possono in parte argomentarsi dal tenore di una deliberazione lasciata dal Segretario Politico del Fascio (Sezione di Castelgoffredo) che sotto la data 15 giugno 1926 si allega sub(doc. 10)=La Giunta non ritenne prudente la conferma del Bisi che per i suoi principi antifascisti non gli ispirava fiducia, e quindi ne impose il licenziamento nei termini però consentiti dalle leggi allora vigenti, valendosi così di un suo diritto. E se così è, ed il Consorzio doveva seguire la proposta della Giunta, non può dolersi il Bisi e meno pretendere indennità in base a leggi che non esistevano al tempo della sua assunzione come Agente.

e) Né si potrebbe fare appunto al Consorzio per aver rilasciato al Bisi un buon servito dell'opera sua, perocché esso si riferisce, esclusivamente alla sua capacità, onestà e zelo in servizio, indipendentemente alla sua condotta politica e morale (alleg. 3 doc.)

Ciò posto noi ci affermiamo nelle seguenti conclusioni.

Piaccia all'On. Commissione Centrale per le controversie d'impiego privato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della sentenza della Commissione Provinciale Arbitrale di Mantova 27 aprile 1926.

giudicare

essere valido ed efficace il licenziamento di Bisi Otello Teodoro, e conseguentemente rigettare la sua domanda di indennità verso il Consorzio degli Esercenti di Castelgoffredo, colla condanna del Bisi stesso nelle spese fatte di causa tanto di I° grado che di appello,

Dottor FRANCESCO GELMETTI
AVVOCATO PROCURATORE

S. E. Bonomi Trause

Via S. Maria Concetta

Prov. di

Roma

Lucchini

Volta Mantovana Maggio 1924

Mantova

Mi permetto di pregarla un mio buon cliente
sig. Pini Edoardo bello che storico di Savani alla
Comm. Ad. per l'impiego privato per tutelare
il suo buon diritto Savani a tutela Commissione
Centrale. La prego di affittarlo o di farlo affittare
e di leggere la nota che gli ho fatto. Per i suoi
interessi richiedo pure liberamente il Pini.
Cella massima D'Amico

TRALDI ZEFFIRINO

Via Vitt. Colonna 26 - Tel. 23.404 -

Leone IV 37

ROMA

Roma, li 4 Maggio 1927

Caro Evance,

il latore è certo BISI OTTELLO il quale mi viene raccomandato dai n/ amici NEGRI di Castiglione delle Stiviere. Se tu poi direttamente assisterlo davanti alla Commissione Centrale per l'Impirgo Privato mi faresti un gradito favore mentre sono certo che il mio raccomandato sarebbe autorevolmente difeso.

Ti ringrazio e ti saluto caramente.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. B. W.', written in a cursive style. The signature is located in the bottom right corner of the page, below the typed text.

Presidenti (N. N.

supplenti Moscatelli avv. comm. Vittorio
Via Princ. Amedeo 44 - ~~Via Jacopo Ruffini~~ ^{cons. Cassarini}

Membri effettivi: Dattino avv. cav. uff. Giovanni

~~per gli elettori~~
~~di lavoro~~ Via Ripetta 41

Angeloni avv. Vittorio - Via Jacopo Ruffini

Per i datori di lavoro.

~~Membri effettivi~~ } Ballella dott. Giovanni - V. Lucullo 11

~~per gli impiegati~~ } Milano rag. Vitale - V. Portico d'Ortaria
44

Per gli impiegati: } Chiani rag. Ortensio - V. dei Pontefici
51

} Benedini ed. Alfino - V. Ricasoli 16

Membri supplenti: } Carlirani avv. Giuseppe V. Bacito 90

} Saltelli avv. Carlo

Reggini comm. Attilio Via della Colonna 41

Pagano comm. Giacinto V. Principe Umberto 46

Sabattini gu. uff. Paride V. Bassiodoro 1

Finochi rag. Nello b. Vitt. Emanuele 40

Segretario - Merca dott. Giuseppe primo segretario

Ministero econ. Naz. - Via Montevideo 2

supplenti - Brisant. avv. Giuseppe - V. delle Mantellate 17

Commissione Centrale per l'Impiego Privato
(indizione del 18 maggio 1927)
del resistente

Bisi Otello Teodoro appellato, rappre-

sentato dall'avvocato Ivarone Bonomi, e domiciliato presso lo stesso Via delle Smeraltine 21 Parma, come da mandato speciale in calce alla notificazione d'indizione che qui si allega.

La chiara, convincente, giuridicamente fondata sentenza della Commissione Provinciale Arbitrale di Mantova si vuole invalidare dall'appellante con questa ~~ed~~ la seguente eccezione:

Il contratto ~~stipulato~~ ^{d'impiego} fra l'agente daziario Bisi e il Consorzio degli esercenti di Castelfreddo (~~rappresentato dal presidente Virgilio Ferrari~~), per il triennio 1922-25, venne stipulato sotto l'impero della legge daziaria 7 maggio 1908 e il relativo regolamento 17 giugno 1909 N. 455. Si può, quindi, applicare, come ha fatto ^{la} l'impugnata sentenza, la nuova legge daziaria 25 settembre 1925 N. 2030 e il relativo regolamento 25 febbraio 1924 ~~N. 455~~ N. 540, e ciò per il principio che la

La legge nuova ha effetto retroattivo.

Non disturberemo i fondamentali ^{principi} giuridici per precisare ~~che~~ come
devesi intendere la non retroattività e
~~come si~~ l'efficacia della legge nuova
sui contratti conclusi sotto l'impero
di leggi vecchie. Poi, per dimostrare
l'erroneità dell'eccezione avversaria,
ci basterà prospettare i fatti e
collocarli esattamente nel quadro delle
due leggi dapprima l'antica e la nuova.

Sta di fatto che il Consorzio degli
esercanti di Castelgoffredo ~~concluso~~ ^{assunse con}
~~assunse~~ ^{concluso} contratto triennale, ~~per~~
~~da~~ ^{con} durata fino al 31 dicembre
1925, ~~con~~ l'agente Otello Bisi. Sta
di fatto che il Consorzio, conformemente
mente all'art. 292 del vecchio
regolamento dapprima (regolamento 17 giugno 1909)

5/
provvide in tempo a significare
al Bisi che, alla scadenza del
triennio contrattuale, esso doveva
« ritenersi sciolto dal mandato
di agente d'anno » (Vedi lettera
29 giugno 1925 del Consorzio - Doc. N. 2).

~~Quanto al Consorzio in base
ai patti contrattuali ^{all'art. 10} e al regolamento
d'agente - sotto il cui imperio quei
patti vennero conclusi - dichiaro
temporaneamente che non intendo
di riconfermare il Bisi per
altro ~~triennio~~ ^{triennio} ~~per~~ ^{per} ~~il~~ ^{il} ~~quale~~ ^{quale}
però ~~lo~~ ^{lo} ~~lasciando~~ ^{lasciando} ~~per~~ ^{per} ~~il~~ ^{il} ~~servizio~~ ^{servizio} ~~d'agente~~ ^{d'agente} ~~alla~~ ^{alla} ~~scadenza~~ ^{scadenza}
del suo contratto d'impiego
così giacché il Consorzio non~~

Ma questa motivazione non
era affatto un laceramento
per colpa imputabile all'agente
all'agente. Era "per ogni laceramento"
fine "un avviso che interviene"
il rinnovamento tacito del
contratto. ~~Ma non era~~
~~il laceramento~~
L'agente Risi
rimaneva in piena servizio
fino alla scadenza del
triennio, cioè fino al 31
dicembre 1925, quando
scadeva pure l'appalto
del dazio a fomento del consumo
degli eserciti.

5
A questo punto è intervenuto
un fatto che non ha nulla
a che fare con la vecchia
~~ordinanza~~ legge ^{che erroneamente si invoca} d'aria. Il
Consorzio degli esercenti di Castel
decideva il 18 dicembre 1925 ^{il fatto}
continuare nell'appalto del dappo,
e - come si legge nella memoria
avversaria - ~~si~~ provvedeva a ^{simulata}
~~con~~ ~~la~~ ~~coordinare~~ ^{semplicemente a} ~~coordinare~~ le ^{vecchie}
vecchie disposizioni legislative alle
nuove. Era ^{no} sempre - come ha
detto la sentenza dei primi giudici
~~il~~ ~~Consorzio~~ ~~che~~ ~~assunse~~ ~~l'appalto~~ - gli stessi
esercenti del paese ~~con~~ ~~lo~~ ~~stesso~~

6 presidente Bessi ~~che si affermava~~
il medesimo Consorzio, ^{1^a ed è} era sempre
l'appalto per il ~~quadrimestre~~ ^{quinquennio} 1926-30.
~~Primo~~

~~Ed era affarizzato all'appalto~~
~~fare la differenza~~

Ed era sorgere per virtù di
legge, un obbligo ^{del tutto} nuovo del
l'appaltare ~~per~~ verso l'agente
Bisi. È l'obbligo ~~annunciato~~
dall'art. 322 del R. Decreto 25
febbraio 1924 N. 540, che suona così:

« Gli appaltatori che alla scadenza
dei rispettivi appalti riassumono le
stesse gestioni, sono tenuti a comper-
mare il personale in servizio
nelle medesime, che non sia
stato licenziato, per motivi
ad esso imputabili, prima
della scadenza del contratto in corso. »

Ma l'agente Bisi era un
agente in servizio del medesimo
appaltatore ^{che riassumeva la stessa gestione;} non era stato

licenziato per motivi a
lui imputabili, ma soltanto
avvertito che ~~non decorreva~~
non decorreva per lui un tanto
rimorso a scadenza del suo
contratto d'impiego; era
sempre in servizio
fino alla ~~scadenza~~ ^{scadenza} dell'appalto
in corso.

Il Bisi, dunque, beneficiava ^{in pieno} delle disposizioni
dell'articolo 322 ~~e~~ le quali.

8 per la loro natura e per
la chiara volontà del legislatore
si applicano ~~anche~~ ^{malgrado} ~~se~~ ^{contro}
patto in contratto, che, ^{ogni} ~~del~~ ^{del} ~~testo~~
~~nel caso in cui se~~ ~~effatto~~ ~~in alcuna~~ ~~caso~~ ~~effatto~~ ~~nel caso~~ ~~in esame~~
^{non esisteva}

Diunque il consorzio era tenuto
a confermare il Bisi, essendo
esso un impiegato in servizio
alla madama ~~del~~ ~~contratto~~
~~in corso~~ di appalto in corso. ~~che~~
~~se~~ ~~il~~ ~~consorzio~~ ~~per~~ ~~motivi~~
C. G. che

9 il Consorzio a spese di
quest'obbligo, nascente
da una disposizione
legislativa, lo si è come
dalla stessa ^{sua} lettera 29th
giugno 1925 (Doc. N. 2) nella
quale si prospetta l'ipotesi
che il Consorzio - cioè lo
stesso appaltatore - ~~pubbli~~
l'appalto, con che esso
~~deve~~ era tenuto a confer-
mare il personale in
servizio. Che se poi
il Consorzio, per motivi
che

che il Comarca avesse
notizia della nuova dispo-
sizione del legislatore e appar-
te

11 maggio 1927

Excel. Avv. Bonomi

Roma

A discarico di quanto può dire
quel segretario, di cui assume il
documento presentato dal Cessi per
sgravarsi di maggior responsabilità.

Le invio una dichiarazione fatta
dal segretario politico fascista del
mio paese nativo.

Se crede, la possa essere utile
La presenterà alla Commissione,
diversamente me la ritorna assieme
me a tutto l'incartamento potendomi
dovrà servire in altre occasioni.

In questi giorni ebbi l'occasione
di conversare con un dirigente
dell'Associazione Parieri e
raccontandoci la questione mi disse

che la Commissione provinciale
doveva pronunciarsi anche sugli altri
diritti di legge che spettano sul
licenziamento arbitrario.

Eccellenza, se sfogliando l'incarta
mentre trova necessaria la mia
presenza per 18 cor. favorisca
avvisarmi qualche giorno prima che
non mancherò. Come le dissi son
sacrifici che faccio perché tutto abbia
a finir bene, caso contrario moral-
mente mi troverei a disagio.

Dopo avermi assistito presso la
Commissione mandi pure l'importo
delle spese e compietenze che subito
salderò. Mi perdono del disturbo
e mentre resto in attesa di un
esito soddisfacente, mi abbia per di

di
offer. me ad obblg.

Bin. Ottili

REGOLAMENTO DAZIARIO 17 GIUGNO 1909

Art. 292 - La nomina del personale deve essere deliberata dal Consiglio comunale per gli impiegati stipendiati e dalla Giunta Municipale per gli agenti salariati.

La prima nomina ha luogo a titolo di esperimento per un periodo di tempo non maggiore di due anni.

Prima che scada il periodo di prova, gli impiegati ed agenti, in base a regolare deliberazione del Consiglio o della Giunta, possono essere confermati nel posto in via definitiva a tempo indeterminato oppure di volta in volta per un periodo non inferiore a tre anni.

Il licenziamento, per fine del periodo di conferma, non può aver luogo se non sia notificato all'interessato a mezzo del messo comunale almeno sei mesi prima della scadenza.

La mancanza di notifica del licenziante nel termine suddetto equivale a conferma nel posto per un uguale periodo successivo.

REGOLAMENTO DAZIARIO 25 FEBBRAIO 1924

Art. 322.- Gli appaltatori che alla scadenza dei rispettivi appalti riassumano le stesse gestioni sono tenuti a confermare il personale in servizio nelle medesime, che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

li' 15 - 6 - 1928

Eccellenza,

Forno la presento per chiederle notizie sul risultato finale della causa.

Tale desiderio, mi spinse a scriverle.

Mi indichi suoi onorari e spese che subito invierò.

Perdoni del disturbo e mentre ne resto in attesa Le invio i miei più cordiali saluti, di Lei devot.

Ris. Stella


Picorso Cessi
contro Bis

intorno sapere se hanno rifiutato
il corso

non si sa ancora
nulla della decisione

Comedini

Albino



Bissi Otello
cuntra
~~Allessi~~ Virgilio

Spese pro 2 sentenze L 312,40

Quorari - 5'00

812,40

Giottone 1927

Arche

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Dottor FRANCESCO GELMETTI
AVVOCATO PROCURATORE

Assessorato giudiziario della Corte di Cassazione
Zuccherelli

Bisio Otello

presso Dazio

Prov. di

Carpineto

Volta Mantovana

Mantova

Per l'art 9 del R. Decreto-Legge 10 Nov 1924 N° 1821
le memorie e documenti trovati e prodotti
alla Cancelleria della Cass. Trib. almeno sei giorni
prima della data della trattazione della causa
Cio' che non fa fatto.

Nessuna memoria, ufficio o documento viene
in seguito, dopo l'adempimento, comunicato al Pisci e al
suo patrocinatore, ragion per cui tutti i dati
Centrale giudicare unicamente in base agli atti
e memorie depositati dalla Cass. Trib.

Cart. bollo F.D.

Ill.mo PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE

IMPIEGO PRIVATO

Con sentenza decisa il 18 maggio 1927 e pubblicata il 28 ottobre 1927 codesta ^{Commissione} Commissione respingeva il ricorso del Sig. Cessi Virgilio e giudicava che le spese dovessero seguire la soccombenza.

Le spese di giudizio si liquidavano in L. 40, quelle di sentenza in L. 288, ~~non~~ ^{si} provvedeva invece per le altre spese e onorari.

Il sottoscritto quindi nell'interesse del resistente Bisi, che ^{è sottoriscritto} ~~è~~ ^{pa} trocinato davanti ~~xx~~ a codesta Commissione, chiede la liquidazione della seguente specifica:

Spese varie per bollo scritturazione marche della sentenza (come da specifica in margine ^{alla sentenza} dedotte le L. 288 già liquidate) L. 25,10

Onorari:

per l'esame della posizione

Redazione del controricorso

Preparazione alla discussione e discussione L. 1000,00

1025,10

Tutto ciò in aggiunta alle L. 328 già liquidate in sentenza.

Roma, 22 novembre 1927

*Me lo ha scritto
con le altre aggiunte
e unificazioni*

Avv. Francesco Gelmetti

Villa Mautovana 4 Nov 1927

Ecc^{ma} avvocato Franco Pavesi.

Ho ricevuto e letto la decisione della Comm^{ne} Centrale su l'impiego
relativa alla vertenza Pitti - Conforgio e fratelli e Borsari e fratelli.

Mentre essa soddisfa pienamente, ha bisogno di essere completata
nella parte che concerne il rimborso delle spese. Difatti la decisione
afferma che le spese seguano la favorevolezza e che il favorevole
è tenuto alle spese e ai diritti fissi senza ragione veruna se non
per gli altri il contrario.

Vi prego l'Ecc^{ma} di compiacersi di fare rimborsare quanto spetta all'ufficio
competente e di restituirmi completa la copia autentica.

Nell'occasione gradirei di ricevere la Decisione di primo grado.

Al Pitti al quale ho reso ostensibile la copia delle spese mi ha promesso
che provvederà al pagamento quanto prima.

Con massima confidenzialità

F. Gelmetti

con sommo
 l'uno di questi al
 sp. di questi m. di questi
 moneta con la valuta

Sp. Presente

con sentenza

venne

Il sottoscritto chiede ora
 la liquidazione delle
 seguenti spese e onorari

Spese della sentenza oltre quella
 Curatori | esame della proprietà -
 | ricordo - ricordo
 | note al ~~di~~ ricorso
 | Preparazione alla distruzione

L. 1000

Avv. Francesco Gelmetti

Villa Mantovana 18-XI-1927

Le^{mo} au Bononni Trause

Restituisco le minute della domanda depositata
al Prefetto della Comune. Potrebbe per l'impegno suo o
come aggiunto. Non so se la Commissione d'istanza
abbia liquidato le spese e le competenze al Signor, ma
risulterà dalla decisione dei periti allegati al fascicolo
nostro o di parte avversa. In caso contrario converrà aggiun-
gere alla nota di Lei almeno di 500 lire.

Con piacere si fare in modo che mi sia restituita
la decisione di questa Comune. Potrebbe completata
con cortese sollecitudine la salute distintamente.

allegati #1

con piacere.

Io avevo chiesto
una lettera
a Gelmetti.

Rimborsò di

L. 319, 40

già pagate
per avere
la sentenza

(come da specifica
da Ge. calc. sentenza)

Quirani L. 500

819, 40

li' 6 febbraio 1928

Eccelessa

Bissi = Cessi

P.
L' avvocato Gelmetti m' invio
Sua lettera del 3 quindici scorso per
prenderne nota del contenuto.

Non so se le abbia risposto
perche' da tempo non lo vedo.

Il mio parere sarebbe di far
notificare al Consorzio la sentenza
come fu pubblicata, intanto
che l' estensore provvedera' alla
liquidazione delle spese, come l' art.
15 (comma secondo) della Legge 12
novembre 1924. n. 1934 -

Come preveduto il Bissi ha
rinnunciato la carica di presidente,
e' stata assunta da altro esecutore
che non conosco il nome.

Mi sarebbe necessario il
benemerito che presentò alla
Commissione, Le sarò grato
se potrai farmelo avere.

Non vedo l'ora di poter
definire detta causa e liquidare
sue spese e computare.

Intanto Le invio i più cordiali
saluti.

Di Lei Obbligat.

Bini Otello

Ho restituito
il fascicolo
11 febbraio 1928

11/11/1928

Spese e onorari
dell'ant. D. Biondi
per il patrocinio ~~della~~
~~causa~~ davanti la Comm.
Centr. del Tribunale di
Trieste.

Spese anticipate per
ottenere la sentenza
ed elencate in margine
alla sentenza stessa £ 313,40

Quario per la redazione
della memoria e per
la discussione orale £ 500 —

Totale — 813,40

CARPENEDOLO 17/2-928

Eccellenza

Ieri ricevii il fascicolo raccomandato al completo.

Qui unito troverà N. 2 assegni bancari per l'importo delle spese e onorari in L. 813. -

Favorirà tenermi informato se la Commissione dovesse in qualche momento pronunciarsi sulla liquidazione delle spese, non credendo che il Consorzio al momento voglia liquidarmeli.

Al momento non ho che a ringraziarla infinitamente di tutto quanto fece e vorrà perdonarmi se qualche volta la disturbei arbitrariamente.

Colgo l'occasione per inviarle i migliori auguri.

Bini O. Tello

Rilasciata tricevante

il 21 settembre 1938

tricevante L. S. J.